



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.92 del Reg. Data 24-12-2020	Oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MALTIGNANO - ANNO 2020. CONFERMA DELL'UNICA SEDE FARMACEUTICA.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:45, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI e RICHIAMATI:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*;
- il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706 *Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico*
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221, *Provvidenze a favore dei farmacisti rurali*, che prevede che *Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti*;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475, *Norme concernenti il servizio farmaceutico*, il cui art. 2 così recita: *Art. 2. 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.*
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, recante il *Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.*
- La Legge 8 novembre 1991, n. 362, *Norme di riordino del settore farmaceutico*;
- Il Decreto Legge 04 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 04 agosto 2006 n. 248, c.d. *Decreto Bersani*
- Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. *Decreto cresci Italia*), in particolare l'art. 11, *Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*;
- Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la Legge Regionale Marche 16 febbraio 2015 n. 4, *Nuove norme in materia di servizio farmaceutico*, in particolare gli articoli del CAPO II, *Esercizio delle funzioni amministrative in materia farmaceutica*
- il Regolamento Regionale n. 2 del 18 aprile 2019 *Disposizioni di attuazione della Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di Servizio Farmaceutico)* approvato con DGR n.458 del 15 aprile 2019;

VISTA la nota prot. 0010867 del 16/10/2020, acquisita al protocollo generale al n. 0008961 del 16/10/2020, con la quale l'Agenzia Regionale Sanitaria – P.F. Assistenza Farmaceutica – della Regione Marche invitava i Comuni, ai sensi delle richiamate disposizioni, alla revisione della pianta organica delle farmacie per l'anno 2020, la cui competenza spetta alla Giunta Comunale (*Consiglio di Stato Sez. III n. 652 del 14/02/2017*);

VISTO in particolare l'art. 1 della legge n. 475/1968, così come modificata dalla legge n. 27/20125, il quale ridefinisce il *quorum* minimo demografico per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

CONSIDERATO quindi che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall'ISTAT;

DELIBERA DI GIUNTA n.92 del 24-12-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

VERIFICATO che la popolazione residente nel Comune di Maltignano alla data del 01/01/2020 è di 2304 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 1 sede farmaceutica;

RILEVATO altresì che:

- la revisione della pianta organica delle farmacie costituisce, nell'ordinamento vigente, il momento centrale dell'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio ed è l'atto di generale funzione programmatica, con il quale le previsioni della norma giuridica sono calate nella concreta realtà di ogni singolo Comune;
- la revisione viene realizzata per perseguire il pubblico interesse, stabilito dalla legge, della corrispondenza dell'assistenza farmaceutica alle esigenze della popolazione, in relazione alla sua entità numerica e alla sua distribuzione sul territorio;

CONSIDERATO che in questo Comune non sussistono le condizioni (in base ai criteri demografici e topografici) e non ricorrono i presupposti per l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, né si ravvisa l'opportunità di rivedere le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche esistenti, allo stato attuale coincidente con l'esistenza di una farmacia rurale sita in Maltignano capoluogo, in Via XXI Aprile n°62;

DATO ATTO, pertanto, che la mancanza di sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente rende possibile **solo confermare, senza quindi alcuna modifica**, l'attuale pianta organica per il biennio 2020/2022, la quale consta di n°1 sede farmaceutica di tipo rurale;

ATTESO che con nota prot. n. 0011099 del 15/12/2020 è stato richiesto all'ASUR MARCHE Area Vasta n°5 – Direzione Generale e Dipartimento Farmaceutico, nonché al predetto Ordine dei Farmacisti, di esprimere, **qualora dovuto**, il proprio parere sulla proposta di conferma della pianta organica vigente, richiedendo altresì riscontro in tempo utile a garantire il rispetto del termine di conclusione procedimentale previsto dall'art. 2, comma 2, della su richiamata Legge n. 475/1968;

RILEVATO che entro il termine assegnato del 21/12/2020 non è pervenuto alcun riscontro formale e che l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e di Fermo, contattato per vie brevi, ha riferito di aver preso visione del progetto di conferma dell'unica sede farmaceutica del Comune di Maltignano e che per tale motivo, trattandosi di un progetto che non prevede alcuna modifica, non avrebbe inviato alcun parere al riguardo, così come anticipato dall'ARS nella nota prot. 0010867 del 16/10/2020 sopra richiamata;

RITENUTO pertanto di confermare la pianta organica vigente, approvata con deliberazione di G.C. n°122 del 20/12/2018, la quale consta di n°1 farmacia rurale sita in Via XXI Aprile n°62, regolarmente aperta e funzionante, gestita dal Dott. Travaglini Giacinto e la cui sede territoriale coincide con l'intero territorio comunale, come meglio descritta nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126 del 10/08/2014;

VISTI lo Statuto Comunale, il Bilancio Pluriennale in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

VISTI i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare e nominare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 e riportato in calce alla proposta di deliberazione;

ATTESO, invece, che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ragione per cui non è stato acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria;

DELIBERA DI GIUNTA n.92 del 24-12-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

Con votazione unanime resa ai sensi di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;

DI CONFERMARE la vigente Pianta Organica delle Farmacie, approvata con propria deliberazione n°122 del 20/12/2018, coincidente allo stato attuale con l'esistenza di n°1 farmacia rurale sita in Maltignano Capoluogo, Via XXI Aprile n°62, così come meglio descritta nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- alla Giunta Regionale delle Marche – Servizio Sanità;
- all'ASUR Marche – Area Vasta n°5 - Direzione Generale;
- all'ASUR Marche – Area Vasta n°5 – Dipartimento Farmaceutico;
- all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno e di Fermo;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune;

DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Marche entro il 31 dicembre 2020 e in ogni caso non appena sarà stata ottenuta l'abilitazione al BURT.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, vista l'imminente scadenza dell'anno solare in corso con votazione unanime resa ai sensi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 29-12-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 885 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 11560 del 29-12-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. D'EMIDIO PAOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-12-2020 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. D'EMIDIO PAOLA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 29-12-2020 al 13-01-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 14-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 29-12-2020</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. D'Emidio Paola</p>
--	---